

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1993-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
e dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro degli affari esteri

(V. Stampato Camera n. 2794)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - *L'iter* delle precedenti versioni del decreto-legge che giunge ora all'esame dell'Assemblea del Senato è ormai noto, avendo il Senato stesso esaminato le prime stesure del provvedimento lo scorso autunno. Allora, di fronte alla improvvida decisione dell'ex ministro D'Onofrio di disciplinare con un provvedimento d'urgenza una materia così delicata per il processo formativo degli studenti, il Senato deliberò di limitare il contenuto del decreto-legge al minimo indispensabile per l'anno scolastico in corso, affidando ad un organico disegno di legge la più ampia disciplina delle attività integrative e dei corsi di recupero. Entrambi i provvedimenti (rispettivamente, atti Senato nn.1081 e 33-624-691-849) furono trasmessi alla Camera dei deputati, dove il decreto-legge decadde per decorrenza dei termini costituzionali e fu più volte reiterato. Il disegno di legge recante una disciplina organica degli interventi integrativi restò invece lettera morta presso la Commissione cultura della Camera dei deputati.

Il decreto-legge torna ora all'esame del Senato, a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea della Camera, in un testo che recepisce solo in parte le indicazioni contenute nel summenzionato disegno di legge di riforma organica.

Si tratta senz'altro di un testo migliore rispetto all'originaria versione del decreto, ma alcuni punti appaiono suscettibili di miglioramenti, anche alla luce degli specifici approfondimenti svolti dal Senato sui provvedimenti dianzi richiamati. Al fine di non apportare eccessive modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera e di evitare di compromettere la definitiva conversione del decreto-legge, la Commissione ha tuttavia ritenuto di proporre all'Assemblea un numero limitato di modifiche, considerando possibile risolvere alcune questioni attra-

verso la approvazione di atti di indirizzo nei confronti del Governo.

In particolare, per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 193-ter (che l'articolo 2 del provvedimento inserisce nel testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione), secondo il quale gli interventi di recupero si svolgono durante tutto l'anno scolastico, la Commissione propone all'Assemblea l'ordine del giorno 0/1993/7*1.

Ai sensi del predetto testo unico, l'anno scolastico ha corso infatti dal 1° settembre al 31 agosto e non è certo nelle intenzioni del legislatore far sì che i corsi integrativi possano tenersi anche a luglio o agosto. Occorre dunque assicurare che l'arco temporale nel quale essi possono svolgersi sia limitato al periodo che intercorre tra l'inizio dell'anno scolastico e la fine delle lezioni.

Inoltre, è emersa l'esigenza di impegnare i docenti che effettuano le attività didattiche integrative a documentare il programma svolto e la frequenza da parte degli alunni e a tal fine la Commissione propone l'ordine del giorno 0/1993/7*2.

È invece indispensabile modificare alcune norme.

Innanzitutto, il termine del 30 giugno entro cui dovrebbero tenersi le prove suppletive per coloro che non abbiano potuto essere valutati in sede di scrutinio per malattia o trasferimento della famiglia dovrebbe essere posticipato, più genericamente, a prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Ciò perchè gli scrutini stessi nei quali i docenti dovrebbero constatare l'impossibilità di valutare gli alunni si concludono a loro volta intorno al 25 giugno.

Inoltre, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 193-bis (che pure il provvedimento propone di inserire nel predetto testo unico), il primo periodo andrebbe più opportunamente collocato quale ultima

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte del comma 2. L'applicazione del secondo periodo, a norma del quale il consiglio di classe dovrebbe deliberare - per gli studenti promossi pur senza aver conseguito pienamente gli obiettivi didattici della classe frequentata - l'obbligo di frequentare corsi di recupero nella fase iniziale delle lezioni, dovrebbe invece essere limitata al solo avvio del prossimo anno scolastico. Tale disposizione rischia infatti di rappresentare - paradossalmente - una riproposizione sotto diverse spoglie degli stessi esami di riparazione che si intende abolire e configurare una sorta di «promozione con

riserva», che potrebbe dare luogo a diverse interpretazioni e controversie.

Essa può pertanto essere condivisa solo in via transitoria, a riparazione degli squilibri determinati nell'anno scolastico 1994-1995 dall'intempestiva adozione del primo provvedimento d'urgenza nell'agosto 1994.

In conclusione, la Commissione auspica un sollecito *iter* del disegno di legge, che consenta la definitiva conversione del decreto-legge anche da parte della Camera dei deputati prima della pausa estiva.

BISCARDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: DE MARTINO Guido)

26 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L'articolo 193-*bis*, introdotto con l'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati, suscita riserve quanto al comma 2, per l'assenza di criteri generali, tali da assicurare omogeneità e parità di trattamento. Quanto al comma 4 dello stesso articolo, sarebbe opportuno precisare la scansione temporale dell'attività di programmazione, al fine di assicurarne il buon andamento. Il comma 6, infine, non contiene un criterio di ripartizione dei finanziamenti, in difformità dal principio di pari trattamento.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

26 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 configuri un tetto di spesa.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 giugno» con le seguenti: «prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo».

1.1**Art. 2.**

Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale». Conseguentemente, al capoverso 1, sopprimere in fine le parole: «secondo periodo», sopprimere altresì il primo periodo del capoverso 3.

2.3

Al comma 1, nell'articolo 193-bis, richiamato, capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996».

2.1

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 523, 29 ottobre 1994, n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. **Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.**

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

- a) il comma 6 dell'articolo 74;
- b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;
- c) il comma 4 dell'articolo 193;
- d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
- e) il comma 2 dell'articolo 196.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi)

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi quelli all'estero, attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;
- b) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.»;

c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.»;

d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.»;

- e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;
- f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato».

Soppresso.

Soppresso.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione)

1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti:

«Art. 193-bis. *(Interventi didattici ed educativi)*. - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di in-

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

terventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3, secondo periodo.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche.

3. Il collegio dei docenti stabilisce, altresì, i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Art. 193-ter. - *(Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica)*. - 1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo arti-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione e con disposizioni del Ministero degli affari esteri per i necessari adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Articolo 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

colo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio».

Soppresso.

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo».

Articolo 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo del decreto-legge)

ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1995.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - LOMBARDI - MASERA -
AGNELLI

Visto, *il Guardasigilli*: Mancuso.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. *Identico.*

